



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: 64705/RU/2010

Rif.: 63890/RU/2010

E.ON Produzione s.p.a.		A Data	11/10
Centrale di Tavazzano		P. Prog.	11/3
CC		CSM	
PS		MEC	
ASIA		ER	
CSE		PL	
CHIM		MA	
CDE		Staff Locali	
AM		CdG	
		AMM	
		APP	
AMB	TEC	PERS	
Codice Archivio OA			

Milano, 27 ottobre 2010

Alla società
E.ON PRODUZIONE SPA
VIA EMILIA, 12/A
26836 – MONTANASO LOMBARDO (LO)

OGGETTO: Aggiornamento licenza n. LOS00001U per attività di emissioni di anidride solforosa ed ossido di azoto, a seguito di modifica legale rappresentante. Normativa principale: D.P.R. n. 416/2001.

La società in intestazione ha chiesto l'aggiornamento della propria licenza fiscale a seguito di modifica legale rappresentante dal sig. Klaus Shaefer al sig. Miguel Antonanzas Alvear.

Questo Ufficio in virtù di quanto suesposto rilascia la licenza fiscale n. LOS00001U aggiornata ai nuovi dati societari.

Si riportano di seguito alcune prescrizioni che la società è tenuta ad osservare, per il resto si rimanda al TUA, al D.P.R. n. 416/2001, all'art. 17 commi da 29 a 33 dalla Legge n. 449/1997, oltre che alle prescrizioni precedentemente impartite da questo Ufficio.

Soggetti obbligati e adempimenti

Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione.

I predetti esercenti devono presentare all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite all'anno precedente:

- La denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente o negozialmente.
- Il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto.
- La costituzione del grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti.
- La qualità e la quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale.
- La quantità complessiva rispettivamente di SO₂ e NO_x emessa e relativa metodologia di calcolo.

Le emissioni in tonnellate di SO₂ e NO_x sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico del regolamento n. 416/2001.

L'esercente è obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione ed in particolare:

- Il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati.
- Il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonché la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si utilizzi la formula (3) riportata nell'allegato tecnico parte prima del regolamento n. 416/2001.
- I consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo impianto.
- I dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo.
- I dati delle periodiche campagne di monitoraggio.
- Le curve di taratura delle emissioni di NO_x in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico dell'impianto in questione, ove venga utilizzato il metodo a1) del punto 2.2.2 indicato nell'allegato tecnico, parte prima.
- Le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora il volume dei fumi sia misurato in continuo.


Pagamento della tassa

La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali (31.3, 30.6, 30.9, 27.12) sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto.

Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso.

In caso di cessazione dell'attivita' dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario sono calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso di attivazione di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO2 ed NOx.

Per Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Marco Cutaia



Funzionario incaricato: Daniele LAICO Tel. 02/6950271 E-mail: daniele.laico@agenziadogane.it



Ufficio delle Dogane di Milano 2
Via Valtellina, 1
Telefono : 0269501
Fax : 026880089
Città : MILANO - Cap : 20159

Protocollo : 2010A37442

LICENZA DI ESERCIZIO

IT00LOS00001U

Visto il decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulle produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

Vista la denuncia presentata in data 25/10/2010 dalla ditta E.ON PRODUZIONE SPA - P.I./C.F. 03251970962 con sede in LOCALITA' FIUME SANTO - CABU ASPRU - 07100 SASSARI (SS) rappresentata dal Sig. ANTONANZAS ALVEAR MIGUEL - C.F. NTNMG61H29Z131Z.

Si rilascia alla Ditta E.ON PRODUZIONE SPA - P.I./C.F. 03251970962 con sede in LOCALITA' FIUME SANTO - CABU ASPRU - 07100 SASSARI (SS) rappresentata dal Sig. ANTONANZAS ALVEAR MIGUEL - C.F. NTNMG61H29Z131Z.

LICENZA

per l'esercizio di :

STABILIMENTO DI PRODUZIONE - EMISSIONI

Situato in VIA EMILIA, TAVAZZANO C/VILLAVESCO-MONT.LOMB. 12 - MONTANASO LOMBARDO - 26836 (LO)

Al predetto impianto è attribuito il codice ditta IT00LOS00001U.

ANNOTAZIONI : CODICE ACCISA RILASCIATO PER IL PAGAMENTO DELLA SEGUENTE IMPOSTA: TASSA EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDO DI AZOTO DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 29 DELLA LEGGE N. 449/1997. IL PRESENTE CODICE ACCISA E' STATO AGGIORNATO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA'.

Addì, 27/10/2010



IL DIRETTORE
Dott. Marco Cutaia

